

## **DL 208/2024: NON EMERGENZA E ATTUAZIONE PNRR, MA ENNESIMO E INSUFFICIENTE “DECRETO OMNIBUS”**

Questo **decreto**, il **n. 208 del 31 dicembre 2024**, dovrebbe affrontare questioni di massima priorità per il Paese, dalla rigenerazione urbana delle periferie alla lotta alla dispersione scolastica, dall'emergenza climatica e idrica all'attuazione del PNRR e al disagio sociale. In realtà, siamo invece di fronte all'**ennesimo decreto omnibus**, privo di una visione a lungo termine e **incapace di rispondere concretamente ai problemi del Paese e dei cittadini**.

A colpire, in modo negativo, è soprattutto il modo in cui si pretende di affrontare, con le misure contenute nel primo articolo del decreto, le situazioni di **degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile** in alcuni quartieri urbani. Si segue il **presunto “modello Caivano”**, nel tentativo di far passare l'idea che “arriva il Governo” e con la bacchetta magica si risolvono, così, situazioni estremamente complesse.

In realtà, **dietro la propaganda non c'è nulla**, se non il fatto che non si comprende quale sia il criterio con cui si sono individuati i quartieri in questione – “in maniera assolutamente unilaterale... **città scelte in ordine sparso**”, come ha evidenziato nel suo intervento sulla fiducia il [deputato del PD-IDP Marco Simiani](#) – con una estensione dei poteri commissariali e di fatto con una **sostituzione dei compiti attribuiti a livello locale**, senza un passaggio lineare dal punto di vista istituzionale.

Da sottolineare, peraltro, che il comune di Caivano era commissariato, mentre ora si va a sovrapporre una seconda autorità a pezzi di territorio che hanno già un'amministrazione in carica. C'è quindi un **“salto di qualità” grave**, colto dal [deputato del PD-IDP Claudio Mancini](#), il quale nel corso del suo intervento in Aula ha osservato che **“si esautorano i sindaci e gli enti locali**, trasferendo i loro poteri a un Commissario nominato con Dpcm dal Governo, per fare degli interventi importanti ma dentro quartieri che sono amministrati già nelle città e dove si interviene già per contrastare il disagio delle periferie”.

Altro errore, poi, è quello di **non aver voluto coinvolgere** nella concertazione degli interventi le **associazioni di volontariato** presenti sul territorio. Un errore reiterato, dato che è stato anche respinto un **emendamento** a prima firma della **capogruppo del PD-IDP Chiara Braga** che andava proprio in questa direzione.

Per quanto riguarda le misure di contrasto alla **scarsità idrica**, si è perduta l'occasione per affrontare la questione, in un provvedimento parlamentare, non solo in termini emergenziali, ma anche ponendosi domande di fondo su come investire negli interventi infrastrutturali di cui il Paese ha estremo bisogno.

Dopo di che, i successivi articoli non sono altro che un **affastellamento di misure assolutamente parziali**, che affrontano le **questioni più disparate**: dal Giubileo all'emergenza ad Ischia del 2022, dai portuali al programma GOL, dalla Laguna di Venezia alla funivia di Savona, dalle tossicodipendenze agli enti pubblici delle federazioni sportive.

A quest'ultimo proposito è da segnalare, come ha fatto nella sua dichiarazione di voto finale il [deputato del PD-IDP Silvio Lai](#), la vera e propria "brutale presa del potere", la "**presa manu militari dell'ACI**, l'Automobil Club d'Italia, attuata con l'**articolo 7 del decreto**". Il Governo ha infatti consentito, un anno fa, alle federazioni sportive di cui diversi parlamentari della maggioranza sono presidenti, ai limiti della incompatibilità, di potersi confermare per la quarta volta nel loro compito, purché rieletti con il 65 per cento dei consensi. E così ha fatto anche l'ACI nel mese di settembre scorso, in quanto aderente al CONI come federazione sportiva. "Ma il Governo", ha continuato Lai, "con questa norma, in questo decreto, toglie l'ACI dalle federazioni sportive, assimilandola a una nomina governativa, in quanto il MEF, con un decreto, fa sua la nomina di un presidente eletto, e questo ancora per una norma anteguerra. Per cento anni c'è stata la federazione sportiva degli sport automobilistici e ora diventa un organismo di nomina governativa per spianare la strada a rampolli illustri".

Il **PNRR**, per finire, è **solamente un titolo**, perché in sostanza non c'è praticamente nulla.

Detto che di fronte ad un **provvedimento** così **insufficiente** il **voto del PD-IDP** è stato inevitabilmente **contrario**, ecco comunque le **principali misure** in esso contenute.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" [AC 2184](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e V Bilancio.

## **Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge n. 1 del 2025 (art. 1, co. 2, del disegno di legge di conversione)**

L'art. 1, co. 2, del **disegno di legge di conversione**, introdotto nel corso dell'**esame in sede referente**, prevede l'**abrogazione del decreto-legge n. 1 del 2025**, con salvezza degli effetti.

## CAPO I - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

### Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile (art. 1, co. 1-7)

Previsti **interventi infrastrutturali e di riqualificazione** urgenti al fine di fronteggiare situazioni di **degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile**.

Si prevede che al **Commissario straordinario** nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 1, co. 1, del decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023) è demandato il compito di predisporre entro 90 giorni – erano 60 prima di una modifica in **sede referente** – dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **d'intesa con i Comuni interessati** e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un **piano straordinario di interventi infrastrutturali** e di **progetti di riqualificazione sociale** e – come precisato in **sede referente** – ambientale, funzionali ai Comuni o alle Aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticcio, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

Si precisa che il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei Ministri e per la sua realizzazione è autorizzata la spesa complessiva di **180 milioni di euro nel triennio 2025-2027** (100 milioni per il 2025, 50 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027), a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si precisa anche che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano, possano essere utilizzate anche le risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

### Temporanea attribuzione di incarichi a viceprefetti e viceprefetti aggiunti (art. 1, co. 8)

Si interviene sulla disciplina della **copertura dei posti** di funzione dei **viceprefetti** e dei **viceprefetti aggiunti** introducendo la **possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico** nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

### Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (art. 2)

Si introducono disposizioni finalizzate alla realizzazione di **impianti di dissalazione**, anche mobili, nei comuni di **Porto Empedocle, Trapani e Gela**. Il potere di provvedere alla

realizzazione di questi impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della **scarsità idrica**, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. come soggetto attuatore. Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario e l'attività del soggetto attuatore. Inoltre viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio ed è prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.

In **sede referente** si è previsto uno stanziamento di 1 milione di euro in favore del **“Commissario per la siccità”** per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza idraulica del **Lago Trasimeno**.

Sempre in **sede referente** è stato prorogato il termine ultimo fino al quale è autorizzato il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate** prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (il termine previsto dal testo iniziale al 30 giugno 2025 è stato modificato e fissato al 31 dicembre 2025) ed è stato anche prorogato il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle **sperimentazioni sul deflusso ecologico** (il termine previsto dal testo iniziale al 31 ottobre 2025 è stato fissato al 30 giugno 2026).

Ancora in sede referente sono state introdotte modifiche alla disciplina del **Commissario straordinario unico per la depurazione ed il riuso delle acque reflue** e disposizioni per la **chiusura del ciclo delle acque interne negli impianti industriali** od oggetto di *revamping* presenti nella **Regione Siciliana**. Si è infine previsto: che gli oneri per il supporto tecnico del Commissario straordinario dell'opera “Invaso di Campolattaro” è a carico del quadro economico dell'opera stessa nel limite massimo dello 0,7%; la nomina di un Commissario straordinario per la diga di Vetto, disciplinandone poteri, funzioni, durata e compenso.

### **Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico - Diritto di prelazione su immobili di proprietà dello Stato (art. 2-bis)**

Previsto, **in sede referente**, un **diritto di prelazione** a favore dei **soggetti** che abbiano realizzato, **con proprie risorse economiche**, rilevanti **opere di pubblico interesse** dirette alla **mitigazione del rischio idrogeologico** su immobili di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio intende alienare. Tale diritto è subordinato all'ottenimento di un'attestazione della Regione o degli enti regionali competenti. Resta ferma la possibilità per la Regione e gli enti locali di esercitare il diritto di opzione con riferimento all'acquisto di tali beni, in via prioritaria.

## **In materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2-ter)**

In **sede referente** si è specificato che, con riferimento ai **beni confiscati alla criminalità organizzata**, tra le **attribuzioni del Commissario straordinario** rientra l'adozione di atti e provvedimenti nell'ambito delle funzioni relative alle politiche di coesione, di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 13 del 2023.

## **Interventi di risanamento dell'area marino costiera di Bagnoli (art. 2-quater)**

Previsto, in **sede referente**, che per la definizione degli interventi di **messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale** relativi all'**area marino-costiera del sito di Bagnoli** si applichi la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

## **Supporto strutture operative di protezione civile per il Giubileo (art. 3, co. 1)**

Si inserisce nella Legge di Bilancio 2024 il nuovo comma 489-*bis* ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025** a Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il **supporto delle strutture operative di Protezione civile** può essere **chiesto anche dal Commissario straordinario**.

In **sede referente**, questa previsione è stata estesa anche per gli eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella **Regione Umbria** e il **supporto** che il Commissario straordinario può richiedere è stato **allargato** anche alle **organizzazioni di volontariato di protezione civile**.

## **Interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-23 (art. 3, co. 1-bis)**

Disposti, in **sede referente**, interventi per il **sisma delle Marche e Umbria 2022-23**, al fine di specificare che l'attività di progettazione riguarda i processi di ricostruzione pubblica e che gli interventi finanziati sono per la ricostruzione pubblica e privata, a cui provvede il Commissario straordinario del sisma 2016-17 in Centro Italia, per una spesa nel limite di 30 milioni di euro per il 2025 e di 60 milioni di euro per il 2026.

## **In materia di protezione civile – Eventi meteo Ischia (art. 3, co. 2-3)**

Si introducono disposizioni relative alla situazione di **emergenza sull'isola di Ischia**. Considerando che il 31 dicembre 2024 è scaduto lo stato di emergenza stabilito in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 26 novembre 2022, si stabilisce che il soggetto subentrante al quale sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse

finanziarie già stanziata e disponibili è autorizzato a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico.

### **Campi Flegrei (art. 3 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater)**

In **sede referente** sono state introdotte diverse innovazioni alla disciplina del **Commissario straordinario** per l'attuazione degli interventi pubblici nell'**area dei Campi Flegrei**. In particolare, tra le altre cose, è stato modificato l'art. 9-ter co. 12, del decreto-legge n.76 del 2024, prorogando al 30 giugno 2025 (invece del 31 dicembre 2024) il termine di operatività della struttura di supporto del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico.

### **Calamità Ischia 2017 e 2022 (art. 3, co. 3-bis e 3-ter)**

Nel corso dell'esame in **sede referente**, si sono estesi i previsti **piani di delocalizzazione del Commissario straordinario**, nominato per gli **eventi calamitosi di Ischia del 2017 e 2022**, ad immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico. Si è anche previsto che per gli edifici a rischio non danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2025.

### **Agenzie somministrazione lavoro portuale (art. 4, co. 1-3)**

Si prevede la proroga rispettivamente di ulteriori ventiquattro e ventidue mesi dell'operatività delle **Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale** dei porti di **Gioia Tauro e Taranto** e del porto di **Cagliari**. Agli oneri, pari complessivamente a circa 9,9 milioni di euro per il 2025 e 10,1 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

### **Destinatari Programma Gol - Stanziamento risorse per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in attuazione del PNRR (art. 4, co. 4-7)**

Si prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di **integrazioni salariali straordinarie** – nei casi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordi di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedono al Programma **“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL)**. I nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate. Al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del PNRR, di continuare a fornire supporto all'unità di missione costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa, si prorogano per ciascuno degli anni 2025 e 2026 le risorse già stanziata

per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno dei due anni.

### **Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità (art. 4, co. 7-bis e 7-ter)**

In **sede referente** è stato incrementato di 15 milioni di euro per il 2025 il Fondo istituito al fine dell'erogazione di un **contributo** in favore di **enti del Terzo settore** e di altri enti ad essi assimilabili che, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, hanno **assunto** con contratto di lavoro a tempo indeterminato **soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni**.

### **Misure per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (art. 5, co. 1-2)**

Si prevede il trasferimento all'**Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque** dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di **prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E.** per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, si autorizza il suo Presidente a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.

### **Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (art. 5, co. 3-5)**

Viene prorogata di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del **Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe**, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non oltre il **31 dicembre 2026**. Inoltre, si dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i **compiti, le funzioni e le risorse del Commissario Straordinario** siano **trasferiti al Presidente della Regione Liguria**. A quest'ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

### **Commissario straordinario Terzo Valico dei Giovi e Porto storico di Genova (art. 5, co. 5-bis)**

Nel corso dell'esame in **sede referente**, è stato riconosciuto al **Commissario straordinario** per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il **Terzo Valico dei Giovi** e il **Porto storico di Genova**, il potere di conferire fino a quattro incarichi di consulenza, di durata massima fino al 31 dicembre 2027, ad esperti del settore delle infrastrutture, che possono anche essere estranei alla pubblica

amministrazione. Il compenso per ciascun consulente non può superare i 60 mila euro lordi l'anno.

### **In materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche (art. 6)**

Modificati gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'**otto per mille** della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli **interventi** relativi al "**recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche**" possono essere finalizzati **anche** alla **prevenzione**.

### **Finanziamento di attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori (art. 6-bis)**

In **sede referente** si è intervenuti per modificare il co. 197 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2025 – volto a favorire il conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL, Garanzia occupabilità lavoratori – specificando che le risorse sono assegnate alle Regioni, nell'ambito di tale programma, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, precisando che tali risorse possono essere destinate anche a finanziare le **attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori**.

### **Regime transitorio del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (art. 6-ter)**

Con un'integrazione al co. 367 della Legge di Bilancio 2025, in **sede referente** si è intervenuti sulla disciplina transitoria relativa al **Fondo per il gioco d'azzardo patologico**, disponendo la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione di quest'ultimo non solo già adottati – come attualmente previsto – ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato.

### **Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva (art. 7)**

Si **esclude l'applicabilità agli enti pubblici** aventi anche **natura di federazione sportiva** delle disposizioni che hanno eliminato il **limite ai mandati consecutivi dei presidenti** delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte.



## CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

### Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo *Repower* del PNRR (art. 8)

Previste norme finalizzate allo sviluppo dei **contratti di compravendita** a lungo termine di **energia elettrica da fonti rinnovabili**. Si demanda a un decreto interministeriale la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

### Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR (art. 9)

Si interviene sull'art. 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di **istituti tecnici**, attuative della **Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR**, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

### Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR (art. 9-*bis*)

Con questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, si **recepisce** il **contenuto** del disegno di legge di conversione in legge del **decreto-legge n. 1 del 2025**, in materia di **dimensionamento scolastico**. In particolare: si mettono a disposizione, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali Regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolate o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; si assegna alle Regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti un termine di dieci giorni per provvedere in tal senso, consentendo loro di attivare, per l'anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, alle Regioni in questione si applicano le misure di vantaggio di cui sopra in termini di esoneri e numero di alunni per classe; si consente alla Regione Friuli-Venezia

Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena. Si anticipa poi dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le Regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola Regione. Si prevede infine la possibilità di prorogare gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.

### **Risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica (art. 9-ter)**

Si è previsto, in **sede referente**, che gli **eventuali risparmi di spesa** conseguenti al **dimensionamento della rete scolastica** sono destinati a **incrementare esclusivamente il Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il Fondo integrativo di istituto**, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa vigente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

---

*Iter*

Prima lettura Camera

[AC 2184](#)

Prima lettura Senato

[AS 1384](#)

[Legge n. 20 del 28 febbraio 2025](#)

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

[Testo coordinato del decreto-legge](#)

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	5 (110%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	4 (100%)	0 (0%)
FDI	80 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	31 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	2 (100%)	3 (100%)
LEGA	37 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	26 (0%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	2 (40%)	3 (600%)
NM-M	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	53 (100%)	0 (0%)